

13 marzo 2003, | n 71

Piano regionale straordinario di vaccinazione nei confronti della Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale 11 maggio 2001.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- VISTO** il T.U. delle Leggi sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934, n.1265;
- VISTO** il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/1954, n.320;
- VISTO** il D.Lgs 22/5/1999, n.196 "Attuazione della Direttiva 97/12/CE che modifica ed aggiorna la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina";
- VISTA** la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
- VISTA** l'Ordinanza del Ministero della Sanità 11 maggio 2001 recante misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la Febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue);
- VISTO** il provvedimento del Ministero della Salute n. 608/BT/14 del 7/1/2003 e successive modifiche ed integrazioni con il quale, viene modificato l'allegato I parte III all'O.M. 11 maggio 2001, relativo al programma di vaccinazione nei confronti della Febbre catarrale degli ovini;
- PRESO ATTO** che in tale provvedimento viene compresa l'intera Provincia di Terni quale ambito territoriale in cui sottoporre a vaccinazione obbligatoria tutti gli animali delle specie ovina, caprina, bovina e bufalina, secondo le modalità ivi contenute;
- PRESO ATTO** che il provvedimento del Ministero della Salute n. 608/BT/14 del 7/1/2003 e successive modifiche ed integrazioni definisce anche, a livello nazionale, il periodo entro il quale la campagna vaccinale deve essere conclusa, le modalità di distribuzione ed inoculazione del vaccino, il sistema per la verifica e il controllo delle fasi della vaccinazione nonché la modulistica di rendicontazione;
- VISTO** quanto scaturito dalla riunione convocata dalla Regione dell'Umbria e tenutasi presso la stessa il 28.01.2003, con il Dott.Santucci del Ministero della Salute, il Prof.Caporale, Direttore del Centro Nazionale di Referenza per la Blue Tongue, il Dott.Grelloni dell'IZS Umbria e Marche, nonché i rappresentanti dei Servizi Veterinari delle 4 ASL umbre;
- VISTO** il provvedimento del Ministero della Salute n. 608/BT/505 dell'11/2/2003 con il quale viene modificato l'allegato I parte IV all'O.M. 11 maggio 2001, relativo alle disposizioni per lo spostamento degli animali;



RITENUTO pertanto necessario recepire il dispositivo ministeriale n. 608/BT/14 del 7/1/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché fornire indicazioni precise al fine di agevolare le operazioni di profilassi vaccinale;

VISTO l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 riguardante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la L.R. 7/4/1982, n.19;

VISTA la L.R. 20/1/1998, n.3, così come modificata dalla L.R. 27/3/2000, n.29;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 104 del 5/2/2003 esecutiva ai sensi di legge;

DECRETA

Art. 1

In attuazione all'Ordinanza Ministeriale 11 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, è resa obbligatoria nel territorio di tutti i Comuni della provincia di Terni la vaccinazione di tutti i ruminanti domestici (ovini, caprini, bovini e bufalini).

La campagna di vaccinazione è attuata secondo le modalità e i tempi indicati nei successivi articoli nonché, per quanto non espressamente previsto, nel provvedimento del Ministero della Salute n.608/BT/14 del 7/1/2003 e successive modifiche e/o integrazioni.

Eventuali modifiche dei tempi e delle modalità di vaccinazione che si rendessero necessarie, anche a seguito di disposizioni del Ministero della Salute e/o dell'Unione Europea, sono delegate al Dirigente del Servizio V – Prevenzione e Sanità Pubblica della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali.

Art. 2

La campagna di vaccinazione sarà rivolta prioritariamente verso gli animali presenti nei Comuni confinanti con le Regioni contermini Lazio e Toscana per proseguire poi verso i Comuni dell'interno e dovrà terminare entro il 30 giugno 2003.

Art. 3

La campagna di vaccinazione sarà attuata in conformità all'Ordinanza Ministeriale 11 maggio 2001 e ai provvedimenti Ministeriali di attuazione.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche provvederà all'attività di formazione ed informazione relativa al protocollo di vaccinazione, nei confronti dei Servizi Veterinari delle Aziende Unità Sanitarie Locali e dei Veterinari operatori convenzionati.



Art. 4

Presso il Servizio V - Prevenzione e Sanità Pubblica della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali è istituita specifica Unità di Crisi per la Blue Tongue costituita dal Responsabile del Servizio V, dal Responsabile del Servizio Qualificazioni delle produzioni animali della Direzione regionale Attività Produttive, dal Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, dai Presidenti degli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari, dai Responsabili dei Servizi Veterinari di Sanità Animale delle ASL e da un rappresentante della Federazione Regionale Coltivatori Diretti, uno della Federazione Regionale Agricoltori, uno della Confederazione Italiana Agricoltori ed uno dell'Associazione Regionale Allevatori.

Altresì presso la ASL n. 4 deve essere istituita una Unità di Crisi formata dal Responsabile del Servizio Veterinario di Sanità Animale o suo delegato, da un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, da un rappresentante della Federazione Regionale Coltivatori Diretti, uno della Federazione Regionale Agricoltori, uno della Confederazione Italiana Agricoltori ed uno dell'Associazione Regionale Allevatori. A questa partecipa anche un rappresentante del Servizio V - Prevenzione e Sanità Pubblica della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali.

Art. 5

Il proprietario o detentore è tenuto, in ogni caso, ad offrire la massima collaborazione per le operazioni di profilassi provvedendo al contenimento degli animali.

Il Veterinario operatore è tenuto ad informare il proprietario o detentore, anche per iscritto, sulle eventuali conseguenze che gli animali potrebbero avere a seguito della vaccinazione.

Art. 6

Degli animali vaccinati dovrà essere assicurata la tracciabilità

Per quanto concerne gli animali della specie ovina e caprina:

alla luce della possibilità di deroga prevista dal provvedimento del Ministero della Salute diramato con nota prot. 608/BT/14 del 7/1/2003 tale tracciabilità potrà essere garantita attraverso la registrazione su apposito modello 2/33 bis del numero di animali presenti, del numero di animali vaccinati, del codice identificativo degli animali vaccinati, della data di vaccinazione (gg/mm/aa) e del sierotipo utilizzato.

Il veterinario provvederà a consegnare una copia del mod. 2/33 bis all'allevatore.

Nei registri aziendali deve essere riportato il numero di animali che è stato vaccinato.



Nel caso in cui gli animali vaccinati siano oggetto di compravendita, questi dovranno essere contrassegnati con un tatuaggio da apporre sulla grassella o sul padiglione auricolare recante i seguenti caratteri:

1. due lettere riportanti la dicitura "BT";
2. due cifre corrispondenti al mese in cui l'animale è stato vaccinato (es. 03 per il mese di marzo);
3. una cifra recante l'anno in cui l'animale è stato vaccinato (es. "3" per l'anno 2003).

Per quanto concerne gli animali della specie bovina e bufalina :

- andrà riportato, sia sul registro aziendale che sul documento di identificazione individuale (passaporto) la dicitura "non destinabile agli scambi intracomunitari. Vaccinato il gg/mm/aa con vaccino (specificare il sierotipo).

Art. 7

Sono esentati dalla vaccinazione gli animali delle specie sensibili individuati come "sentinella".

Per quanto riguarda il Centro Genetico delle Razze Chianina, Marchigiana e Romagnola della A.N.A.B.I.C. ed il Centro Tori Chiacchierini di Chiacchierini Anna & C. s.a.s. permangono le norme preesistenti al presente Decreto.

Art. 8

Contestualmente al trattamento vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini non debbono essere praticati trattamenti terapeutici che possano indurre fenomeni immunodepressivi.

Art. 9

Le operazioni di vaccinazione previste dalle presenti linee guida sono programmate, svolte e controllate dalle Aziende Sanitarie Locali coinvolte.

Per tali operazioni le ASL si avvalgono dei Veterinari appositamente convenzionati, che possono essere utilizzati anche per altro, come il monitoraggio, i veterinari convenzionati operano sotto la diretta responsabilità e coordinamento dei Servizi Veterinari delle ASL.

Art. 10

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche provvederà, presso la sede di Terni, allo stoccaggio ed alla distribuzione del vaccino necessario per la profilassi vaccinale.

Sarà cura delle Aziende Sanitarie Locali interessate provvedere al ritiro del vaccino presso la sede territoriale di Terni dell'Istituto Zooprofilattico.



Art. 11

I Servizi Veterinari, in caso di somministrazione del vaccino nella prima metà di gravidanza, dovranno porre particolare attenzione al rilievo ed alla segnalazione di eventuali fenomeni di aborti, malformazioni fetali e natimortalità nelle aziende sottoposte a vaccinazione.

In particolare dovranno inviare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, accompagnati dalla specifica modulistica, e dandone contemporaneamente, per e-mail o fax, comunicazione al Servizio V - Prevenzione e Sanità Pubblica della Direzione Regionale Sanità:

1. i feti abortiti, quando l'aborto si verifica nell'arco di 1-3 settimane dalla vaccinazione della madre;
2. le carcasse degli animali, in caso di malformazioni o mortalità neonatale (entro la prima settimana di vita).

L'invio avverrà in conformità alle disposizioni contenute nel provvedimento del Ministero della Sanità n. 608/BT/14 del 7 gennaio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche, dopo aver escluso qualunque possibile eziologia batterica o parassitaria, invierà il materiale al Cesme - Istituto Zooprofilattico delle Regioni Abruzzo e Molise.

Dovrà altresì essere effettuata un'accurata indagine epidemiologica da parte della ASL, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche: la relativa scheda dovrà essere inviata al Centro di riferimento per le malattie esotiche ed alla Regione dell'Umbria, Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali - Servizio V.

In caso di conferma da parte dell'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Abruzzo e Molise circa la eziologia da vaccino dell'aborto o della natimortalità, il Servizio V- Prevenzione e Sanità Pubblica della Direzione regionale Sanità e Servizi Sociali provvederà ad individuare le eventuali modalità di indennizzo.

Art. 12

In deroga a quanto stabilito dal provvedimento ministeriale prot. 608/BT/505 dell'11/2/2003, nell'ambito della Provincia di Terni:

è autorizzato lo spostamento di animali da macello sensibili alla Febbre Catarrale degli ovini "da aziende situate in Comuni con infezione in atto" della stessa provincia di Terni verso il mattatoio di Orvieto o il mattatoio di Terni. Tale trasferimento è consentito sotto vincolo sanitario, con invio diretto al macello: è comunque permesso il carico frazionato, fermo restando l'obbligo di destinazione ad un'unico macello.

Gli impianti di macellazione di Terni e di Orvieto, che possono ricevere gli animali di cui sopra, devono predisporre e mantenere attivo un piano speciale di sorveglianza entomologica mediante il posizionamento di una trappola per



Culicoides con catture settimanali secondo le modalità descritte dal Piano di Sorveglianza Entomologica (Parte IV Allegato I dell'O.M. 11.5.2001).

è autorizzato, fino al 30 aprile, lo spostamento di animali da vita non vaccinati (vitelli da latte e vitelli da ristallo) sensibili alla Febbre Catarrale degli ovini "all'interno e tra Comuni con infezione in atto" della stessa provincia di Terni a condizione che tale spostamento sia effettuato sotto vincolo sanitario con destinazione ad azienda, con divieto di ulteriore spostamento ad eccezione del successivo invio, sempre in vincolo sanitario, all'impianto di macellazione.